



CITTA' DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI

ATTO N. DEL 696

Torino, 30/07/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Marco Alessandro GIUSTA

Antonino IARIA

Francesca Paola LEON

Marco PIRONTI

Alberto UNIA

Alberto SACCO

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Sergio ROLANDO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: CONCESSIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI LOCALI SITI PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA DELLE PRIMULE 36/B DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO.

La Legge 23 del 1996 individua e assegna le competenze degli enti locali, Comuni e Province (ora in taluni casi Città Metropolitane) in materia di edilizia scolastica specificando al c.1 dell'Art. 3. "Competenze degli enti locali" che "In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della Legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici: a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie". Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 139, comma 1, ha confermato l'attribuzione ai Comuni del compito relativo alla definizione del piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, attribuendo pertanto al servizio educativo del Comune una funzione programmatica. Anche per i C.P.I.A. (Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) istituiti con D.P.R. 263 del 29/10/2012, i cui percorsi di I livello sono stati ricondotti al primo ciclo di istruzione, il Comune è

tenuto pertanto ad assolvere, per i punti di erogazione situati nel proprio territorio, agli stessi compiti individuati per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado.

Per tale motivo al fine di dare adeguata risposta alla richiesta di spazi da parte del C.P.I.A.1 di via Lorenzini 4 la Città di Torino, dopo un'attenta ricognizione degli spazi scolastici disponibili, individuava quale sua nuova collocazione l'edificio scolastico di via delle Primule 36/b. Contestualmente anche la Città Metropolitana di Torino formalizzava alla Città di Torino la necessità di recuperare spazi didattici aggiuntivi per l'I.T.T.S. Grassi, di propria competenza, a motivo della costante crescita di richiesta di iscrizioni e di attivazione di specifici percorsi formativi.

Nell'ambito di una fondamentale sinergia tra enti locali con l'unico obiettivo comune, ognuno in base alle proprie competenze, di garantire diffusamente il diritto allo studio a tutti, si riteneva di poter accogliere la richiesta della Città Metropolitana di Torino mettendo a disposizione presso l'edificio di via delle Primule 36/b anche degli spazi per l'I.T.T.S. Grassi. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 19/03/2021 avente ad oggetto "INDIVIDUAZIONE SEDE E COLLOCAZIONE DEL C.P.I.A.1 A DECORRERE DALL'A.S. 2021/22" veniva quindi approvata, a decorrere dall' a.s. 2021/22, la collocazione del C.P.I.A.1 di via Lorenzini 4 e sede distaccata di via Fea 2 e dell'I.T.T.S. Grassi presso l'edificio scolastico di via delle Primule 36/b.

In tale provvedimento si rimandava ad apposito atto separato la definizione delle modalità di formalizzazione dell'accordo con la Città Metropolitana di Torino per l'utilizzo dei suddetti locali.

L'art. 25 del Regolamento n. 397 della Città di Torino per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili prevede per l'Amministrazione la possibilità di "concedere direttamente i beni di proprietà comunale ad Enti con personalità di diritto pubblico, qualora ne facciano richiesta, ove sia ravvisabile una finalità coerente con i propri fini istituzionali o comunque con uno scopo di interesse pubblico". I commi 2, 3 e 4 prevedono non solo che la stessa possa essere "disposta a canone ridotto ove persegua un interesse pubblico di particolare rilevanza in relazione alle esigenze primarie della collettività o alle ricadute di sviluppo economico e sociale del territorio e comunque in coerenza con i principi fondamentali costituzionalmente garantiti. A titolo esemplificativo, sono da considerarsi tali le attività didattiche e di ricerca (...)", ma altresì che in tali casi la concessione possa anche "essere disposta a titolo gratuito nell'ipotesi in cui l'interesse pubblico perseguito sia equivalente o superiore a quello derivante dall'impiego o dallo sfruttamento economico del bene da parte dell'Amministrazione e non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività svolta nell'immobile dall'Ente richiedente"; in ultimo possono "inoltre essere concessi a titolo gratuito i beni assegnati nell'ambito di accordi tra enti finalizzati allo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali comuni".

Nel caso in questione la concessione è utile a perseguire l'interesse pubblico della garanzia del diritto allo studio degli alunni e delle alunne appartenenti sia al I ciclo sia al II ciclo di istruzione, costituzionalmente garantito. La messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino di locali per accogliere l'I.T.T.S. Grassi consente infatti all'Istituto interessato di accettare le domande di iscrizione di studenti e studentesse, provenienti in parte dal medesimo territorio in cui è collocato l'edificio di via delle Primule, garantendo spazi adeguati per le lezioni e contribuendo alla riduzione della dispersione scolastica, aumentata tra l'altro a causa della pandemia in corso.

Ciò permetterà sia di ottimizzare le risorse a disposizione, in quanto l'edificio di via delle Primule 36/b, attualmente sottoutilizzato, verrà utilizzato appieno, sia di costituire un valore aggiunto per il quartiere cittadino interessato.

Per quanto sopra esposto la Città di Torino ritiene pertanto di poter procedere alla concessione dei locali indicati nella planimetria allegata (all. 1) (mq 2626,13 – mc 8286,51) alla Città Metropolitana di Torino senza corresponsione di un canone, quindi a titolo gratuito, per 6 anni a decorrere dalla data della stipula. L'area esterna di pertinenza concessa è indicata nella planimetria allegata (all.2) ed è individuata al catasto terreni al foglio 1069 particella 50 parte.

I locali concessi sono censiti al C.F. al foglio 1069 particella 51 subalterno 3 parte; l'edificio è

presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n. 646, bene indisponibile, fabbricato ad uso scolastico. I locali concessi sono infatti destinati esclusivamente ad uso scolastico quali sede dell' I.T.T.S. Grassi di Torino.

La concessione dovrà prevedere in sintesi che siano a carico della Città Metropolitana di Torino:

- le spese relative all'utenza elettrica (pod **IT020E00180040**) e all'utenza idrica (n. utenza **0010036010- antincendio 0010071904**) (uso non esclusivo) per le quali la Città procederà al recupero della quota spettante in base ai metri quadri in uso alla stessa (mq 2626,13), pari al 46,60% della superficie totale;
- le spese relative all'utenza riscaldamento (n. pdr **CE-0625-A-ITC01**) (uso non esclusivo) per le quali la Città procederà al recupero della quota spettante in base ai metri cubi degli spazi riscaldati in uso alla stessa (mc 8286,51), pari al 51,53% della volumetria riscaldata;
- le spese per il collegamento e traffico telefonico, allacciamento e consumi servizio internet;
- le spese per la pulizia e sorveglianza;
- le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali assegnati e degli impianti a servizio degli stessi.

Il concessionario avrà l'obbligo di rendere i locali idonei all'uso convenuto, con la messa a norma degli stessi, nel rispetto delle disposizioni in materia e con obbligo per la Città Metropolitana di Torino di provvedere agli eventuali adeguamenti catastali conseguenti, qualora previsti dalla specifica normativa in materia catastale.

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3) che è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- o favorevole sulla regolarità tecnica;
- o favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate, la concessione alla Città Metropolitana di Torino dei locali siti presso l'edificio scolastico di via delle Primule 36/b (mq 2626,13 – mc 8286,51), alle condizioni tutte indicate in narrativa e che qui integralmente si richiamano. I locali sono censiti al C.F. al foglio 1069 particella 51 subalterno 3 parte e l'edificio è presente nell'inventario dei beni immobili della Città di Torino alla pratica n.646, bene indisponibile, fabbricato ad uso scolastico. L'area esterna di pertinenza concessa è individuata al catasto terreni al foglio 1069 particella 50 parte. I locali concessi e le aree esterne di pertinenza sono rispettivamente indicati nelle planimetrie allegate (all. 1 e 2) entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di disporre la durata della concessione in n. 6 anni a decorrere dalla data della stipula, le cui spese anche fiscali sono a carico della Città Metropolitana di Torino;

3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 25, comma 3 e 4 del Regolamento Comunale n. 397 per l'acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni immobili;
4. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà all'approvazione dell'atto di concessione nel quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti;
5. di dare atto che il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all.3) che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
6. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di procedere entro l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 all'approvazione del disciplinare e conseguente stipula contrattuale.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Antonietta Di Martino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
Giuseppe Nota

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-696-2021-All_1-ALL.1_PRIMULE_36_B.pdf



2. DEL-696-2021-All_2-ALL_2_PRIMULE_36B_-_AREA_ESTERNA_.pdf



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

3. DEL-696-2021-All_3-all.3.pdf

